

**Francesco Dal Canto**

*Professore ordinario di diritto costituzionale  
nell'Università di Pisa*

**Egregio Presidente dell'Associazione  
Vertical Lab**

**Sig. Gerardo Ghisleni**  
Via Daniele Ricciarelli 19  
20148 Milano  
[Vertical-lab@pec.it](mailto:Vertical-lab@pec.it)

## **PARERE PRO VERITATE**

**Oggetto:** *Turismo - Esperto di arrampicata sportiva sulla base del sistema tecnico/didattico noto come "Metodo Caruso" - Normativa di riferimento - riconoscimento della relativa figura professionale e possibile inserimento nell'elenco di cui all'art. 2, comma 7, della legge n. 4/2013 in materia di professioni non organizzate in ordini e collegi - Non sovrapposizione con i profili di altre professioni organizzate in ordini e collegi.*

### **1. Premessa**

L'Associazione Vertical Lab mi ha chiesto di esprimermi sulla legittimità o meno dell'iscrizione dell'Associazione italiana maestri di arrampicata sportiva - che riunisce, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, coloro che svolgono la professione di *Esperto di arrampicata sportiva sulla base del "metodo Caruso"* - all'elenco tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dell'art. 2, comma 7, legge n. 4/2013.

Per rispondere a tale quesito, dopo aver richiamato i contenuti sostanziali associabili alla figura professionale dell'*Esperto di arrampicata sportiva sulla base del "metodo Caruso"*, sarà necessario affrontare le seguenti questioni: a) se tale iscrizione trovi un ostacolo nella previsione, contenuta nell'art. 1, comma 2, della legge n. 4/2013, in forza della quale le professioni non organizzate in ordini o collegi non possono svolgere attività riservate per legge a soggetti iscritti

in albi o elenchi ai sensi dell'art. 2229 c.c.; b) segnatamente, se tale previsione trovi un ostacolo nella legge n. 6/1989, sull'ordinamento della professione di Guida alpina; c) infine, se tale iscrizione trovi un ostacolo nelle competenze riservate alle autonomie regionali.

## 2. Il Metodo Caruso

Nello Statuto dell'*Associazione italiana maestri di arrampicata sportiva* si legge che essa riunisce coloro che "svolgono per professione, anche in modo occasionale e non continuativo, l'attività di insegnamento, allenamento, descrizione, spiegazione e illustrazione degli aspetti tecnici, didattici, agonistici, psico-motori e socio-culturali dell'arrampicata sportiva, del *boulder* e del *deep water solo* sulla base del sistema tecnico/didattico noto come Metodo Caruso".

Il Metodo Caruso - dal nome del suo ideatore, Paolo Caruso, maestro di alpinismo e guida alpina - consiste in una metodologia innovativa che, partendo da alcuni studi sulla biomeccanica del corpo umano, si pone come principale obiettivo l'insegnamento della tecnica di movimento più consona all'arrampicata sportiva.

Tale metodo, da molti anni apprezzato e praticato da numerosi specialisti praticanti dell'arrampicata, e rispetto al quale si è registrata una crescente richiesta di informazione e formazione, è stato illustrato dal suo ideatore in numerose pubblicazioni, che hanno ricevuto valutazioni unanimemente positive e diversi riconoscimenti: 1. *L'arte di arrampicare*, Ed. Mediterranee, 1993, premio Coni 1994; 2. *L'arte di arrampicare*, Sd Cinematografica 1998, premio Coni al FilmFestival di Trento 1998; 3. *Progressione su roccia*, Vivalda editori 1998, Cardo d'Argento del premio Itas 1999 (Festival di Trento); 4. *L'arte di arrampicare*, terza edizione ampliata e aggiornata, Ed. Mediterranee 2002; 5. *Alpinismo su roccia*, capitolo 5 "Tecnica individuale", Ed. I Manuali del Club Alpino Italiano 2008 e *Arrampicata Libera* della stessa collana.

Si noti, poi, che in alcune associazioni di altri paesi, come ad esempio l'ASPE della Confederazione svizzera (*Association Suisse des Professeurs d'Escalade*), i Maestri d'Arrampicata hanno iniziato a seguire una formazione specifica sul Metodo Caruso, riconoscendone il valore tecnico e didattico e l'utilità ai fini dell'insegnamento della tecnica del movimento, elemento fondamentale della professionalità specifica dei Maestri d'Arrampicata. A tale proposito, si riportano i due seguenti link - il primo riguardante il canale televisivo CANAL9 della Svizzera francese e il secondo concernente la stessa ASPE - che trattano dell'importanza del Metodo Caruso per la tecnica e la didattica del movimento nell'arrampicata: 1) <https://canal9.ch/a-dorenaz-des-professeurs-descalade-ont-suivi-la-formation-continue-donnee-par-litalien-paolo-caruso/>; 2) <https://www.rockguides.ch/it/metodo-caruso/>.

Come ancora si ricava dalla lettura dello Statuto dell'*Associazione italiana maestri di arrampicata sportiva*, l'arrampicata sportiva viene praticata nelle falesie naturali appositamente attrezzate (a prescindere dalla loro altezza) e in strutture artificiali e non comporta ascensioni in montagna, né il raggiungimento di vette (tipico dell'alpinismo), né tantomeno l'impiego di

tecniche proprie dell'alpinismo. Inoltre, l'arrampicata sportiva non utilizza in nessun modo gli strumenti tipici ed esclusivi della professione di Guida Alpina, quali piccozze, ramponi, chiodi da ghiaccio, ecc. Nella pratica dell'arrampicata vengono invece utilizzati alcuni materiali - come imbragature, moschettoni e corde - che non possono essere considerati esclusivi dell'alpinismo, e che, del resto, sono impiegati in numerose altre attività professionali e ricreative: ad esempio, nei parchi avventura, nei cantieri edilizi, nella potatura degli alberi, nei lavori su fune, nel canyoning, nella speleologia ecc.

L'attività professionale del Maestro di Arrampicata sportiva si differenzia da quella della Guida Alpina/Maestro d'Alpinismo in quanto si occupa dell'insegnamento del movimento biomeccanico del corpo nello sport dell'arrampicata (materia peculiare, appunto, del Metodo Caruso) sia indoor che nelle falesie o strutture di roccia naturali (strutture estranee alla pratica dell'alpinismo, all'alta quota e alle zone prossime alle cime delle montagne); inoltre tale attività, non soltanto non prevede l'accompagnamento in ascensioni in montagna, ma neanche su terreni innevati né tantomeno l'insegnamento delle tecniche alpinistiche, esclusive queste dell'attività della Guida Alpina esplicitamente definita e regolamentata dalla legge n. 6/89.

L'attività professionale del Maestro di Arrampicata sportiva contempla inoltre l'insegnamento di alcuni esercizi motori propedeutici, attività teoriche e pratiche in ambienti naturali e in strutture artificiali, nonché la progettazione, la programmazione e lo svolgimento di corsi, laboratori e iniziative didattiche, formative e divulgative riguardanti il Metodo Caruso.

Il percorso formativo per acquisire il titolo di Maestro di arrampicata è peculiare e, in particolare, del tutto diverso da quello seguito dalle Guide Alpine/Maestri di alpinismo, come del resto risulta dimostrato dalla circostanza che il Collegio delle Guide alpine Italiane non riconosce alcun credito per la Formazione Continua alle figure professionali regolate dalla legge n. 6/1989 che seguono i programmi formativi basati sul Metodo Caruso.

L'Associazione italiana maestri di arrampicata sportiva, in ultima analisi, è nata per colmare una richiesta reale e diffusa nel mondo dell'arrampicata sportiva, cresciuta negli ultimi anni in maniera esponenziale in tutta Italia, con particolare riguardo, per inciso, a quelle regioni che, per caratteristiche geomorfologiche, non presentano alcuna vocazione alpinistica.

### **3. Le attività riservate alle Guide Alpine ai sensi della legge n. 6/1989**

Occorre ora verificare se le attività svolte dall'*Esperto di arrampicata sportiva sulla base del "Metodo Caruso"* interferiscono in qualche modo con le attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'art. 2229 c.c., e, segnatamente, con le attività riservate alle Guide Alpine dalla legge n. 6/1989.

Innanzitutto, si deve accertare se la legge n. 6/1989 dispone o meno una qualche forma di esclusività a favore delle Guide Alpine con riguardo ad ogni tipo di attività professionale di accompagnamento in ambiente montano. A tale proposito, la legge quadro n. 6/1989, nello

stabilire i principi fondamentali in materia di ordinamento della professione di Guida Alpina, definisce il profilo professionale di quest'ultima e le attività alla stessa riservate in via esclusiva.

In particolare, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della citata legge, è Guida Alpina chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attività:

- a) accompagnamento di persone in ascensioni sia su roccia che su ghiaccio o in escursioni in montagna;
- b) accompagnamento di persone in ascensioni sci-alpinistiche o in escursioni sciistiche;
- c) insegnamento delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche con esclusione delle tecniche sciistiche su piste di discesa e di fondo.

Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, inoltre, "lo svolgimento a titolo professionale delle attività di cui al comma 1, su qualsiasi terreno e senza limiti di difficoltà e, per le escursioni sciistiche, fuori delle stazioni sciistiche attrezzate o delle piste di discesa o di fondo, e comunque laddove possa essere *necessario l'uso di tecniche e di attrezzature alpinistiche*, è riservato alle guide alpine abilitate all'esercizio professionale e iscritte nell'albo professionale delle guide alpine" (c.vi aggiunti).

Ancora, il successivo art. 21 della legge n. 6/1989, nel consentire alle regioni di prevedere la formazione e l'abilitazione dell'ulteriore figura professionale dell'"accompagnatore di media montagna", precisa che quest'ultima "svolge in una zona o regione determinata le attività di accompagnamento di cui al comma primo dell'articolo 2, con esclusione delle *zone rocciose, dei ghiacciai, dei terreni innevati e di quelli che richiedono comunque, per la progressione, l'uso di corda, piccozza e ramponi*, e illustra alle persone accompagnate le caratteristiche dell'ambiente montano percorso" (c.vi aggiunti).

Dal combinato disposto delle tre previsioni ora richiamate si ricava agevolmente che l'ambito riservato dalla legge in via esclusiva alle Guide alpine non coincide con qualsiasi forma di accompagnamento professionale che abbia come contesto l'ambiente montano bensì soltanto con quella che si sostanzia in un'attività di ascesa in montagna per la cui pratica in sicurezza devono essere utilizzati tecniche, attrezzature e materiali prettamente alpinistici.

La stessa Corte costituzionale (sent. n. 459/2005), nel dichiarare infondata la questione di costituzionalità della legge Emilia-Romagna n. 4/2000, nella parte in cui essa aveva introdotto la figura professionale della guida ambientale escursionistica, ha precisato quanto segue: "ciò che distingue la figura professionale della guida alpina è, non già una generica attività di accompagnamento in aree montane, bensì l'accompagnamento su qualsiasi terreno che comporti «l'uso di tecniche e di attrezzature alpinistiche» (come si esprime testualmente l'art. 2, comma 2, della legge n. 6 del 1989) o l'attraversamento di aree particolarmente pericolose e cioè «delle zone rocciose, dei ghiacciai, dei terreni innevati e di quelli che richiedono comunque, per la progressione, l'uso di corda, piccozza e ramponi» (come si esprime l'art. 21, comma 2, della medesima legge)".

Il Giudice costituzionale, nella medesima decisione, ha ulteriormente specificato: "E' vero che la legge n. 6 del 1989 dispone altresì, all'art. 21, che le Regioni possano disciplinare la formazione

e l'abilitazione di "accompagnatori di media montagna", operanti in aree diverse da quelle riservate alle guide alpine, prevedendo che questa specifica attività professionale si svolga sotto la vigilanza del collegio regionale delle guide alpine, d'intesa con la Regione interessata. Si tratta però di una figura professionale facoltativa, che le Regioni possono disciplinare o meno ...".

In definitiva, risulta evidente che non tutte le figure professionali che si occupano di escursionismo montano, siano esse introdotte dal legislatore regionale, come nel caso della guida ambientale escursionistica oggetto di attenzione nella citata pronuncia, oppure definite in attuazione della legge n. 4/2013 sulle professioni non ordinistiche, come nella circostanza che interessa particolarmente il presente parere - erodono l'area riservata alla figura professionale della guida alpina, dal momento che il legislatore del 1989 ha consapevolmente lasciato un ampio spazio che si colloca all'esterno della predetta riserva esclusiva.

Ad ulteriore conferma di tale conclusione possono utilizzarsi, *ad abundantiam*, alcuni ulteriori argomenti, di seguito sinteticamente richiamati.

In primo luogo, vi sono molte legislazioni regionali che, prima della riforma costituzionale del 2001, proprio come nel caso della citata legge Emilia Romagna n. 4/2000, hanno riconosciuto figure professionali riguardanti l'accompagnamento in territorio montano, e più in generale nella natura, diverse rispetto a quelle espressamente contemplate nella legge quadro n. 6/1989. Peraltro, sul rapporto tra istituzione e disciplina di nuove professioni e autonomia legislativa regionale tornerò di seguito.

In secondo luogo, oramai da qualche anno, l'elenco delle associazioni professionali non ordinistiche, istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi della legge n. 4/2013, contempla anche associazioni che si occupano, in diverse forme, di attività di accompagnamento in ambiente montano e naturale; è questo il caso, ad esempio, dell'*Associazione nazionale guide canyon* e della stessa *Associazione italiana Guide ambientali escursionistiche*.

In terzo luogo, lo stesso giudice amministrativo ha avuto modo di ribadire che non esiste alcuna esclusività a favore sia delle Guide Alpine che degli Accompagnatori di media montagna neanche per quanto concerne le attività di accompagnamento in ambiente prettamente montano (cfr. TAR Piemonte, sent. n. 564/2018).

#### **4. Iscrizione al registro di cui all'art. 2, comma 7, della legge n. 4/2013 ed eventuali sovrapposizioni con professioni ordinistiche**

Vengo ora più da vicino alla legge n. 4/2013, recante "Disposizioni in materia di professioni non organizzate", con la quale è stato introdotto il principio del libero esercizio della professione fondato sull'autonomia, sulle competenze e sull'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica del professionista. Ai sensi di tale normativa, i professionisti possono costituire associazioni professionali (con natura privatistica, fondate su base volontaria e senza alcun vincolo di

rappresentanza esclusiva) con il fine di valorizzare le competenze degli associati, diffondere tra essi il rispetto di regole deontologiche, favorendo la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.

Con la suddetta normativa, in particolare, sono state disciplinate le attività dei professionisti che erogano opere o servizi senza essere inquadrati in Ordini o Albi; la “professione non organizzata in ordini o collegi” viene definita come quella “attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, *con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’articolo 2229 c.c., e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative* (art 1, comma 2)”. (c.vi aggiunti).

Oltre al menzionato limite, per l’applicabilità della normativa di cui in oggetto se ne pongono altri due, che ne costituiscono specificazione: a) ai sensi dell’ art 2, comma 5, si prevede che alle associazioni sono vietati “*l’adozione e l’uso di denominazioni professionali relative a professioni organizzate in ordini o collegi*”; b) al comma seguente si precisa, inoltre, che ai professionisti di cui all’art. 1, comma 2, anche se iscritti alle associazioni di cui al presente articolo, “*non è consentito l’esercizio delle attività professionali riservate dalla legge a specifiche categorie di soggetti, salvo il caso in cui dimostrino il possesso dei requisiti previsti dalla legge e l’iscrizione al relativo albo professionale*”.

All’art. 2, comma 7, si prevede, infine, come ricordato, che le associazioni professionali previste dalla legge, in possesso dei requisiti previsti, possono iscriversi in un elenco pubblicato dal Ministero dello sviluppo economico.

In definitiva, come viene puntualmente precisato nella Circolare n. 3708/C del 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico, il solo “requisito indefettibile” per l’iscrizione di un’Associazione professionale al suddetto elenco attiene al divieto di svolgere “attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’art. 2229 c.c.”; tale requisito, infatti, è teso ad “evitare sovrapposizioni” tra le professioni non regolamentate e le professioni regolamentate.

Con riguardo, dunque, alla prospettiva che a tale elenco possa essere iscritta l’*Associazione italiana maestri di arrampicata sportiva*, la sola sovrapposizione che potrebbe essere ipotizzata è quella con le attività riservate alle Guide alpine ai sensi della legge n. 6/1989. Ma a tale proposito, alla luce di quanto già in precedenza sottolineato, è agevole concludere nel senso dell’esclusione di una siffatta interferenza.

Da un lato, infatti, come detto, le attività di accompagnamento riservate alla figura professionale della Guida alpina comportano l’uso di tecniche e di attrezzature alpinistiche, l’attraversamento di aree particolarmente pericolose, come zone rocciose, ghiacciai, terreni innevati, nonché l’utilizzo, nella progressione, di strumenti tecnici quali piccozze e ramponi, ecc.

Dall’altro lato, invece, le attività che caratterizzano professionalmente i Maestri di arrampicata sportiva, sia di natura teorico-formativa che di pratica vera e propria, si svolgono in contesti



diversi dall'alta montagna, ovvero in falesie naturali appositamente attrezzate o in strutture artificiali; le finalità dello sport dell'arrampicata, inoltre, non hanno nulla in comune con quelle dell'alpinismo, che sostanzialmente sono tese al raggiungimento delle cime delle montagne e delle vette delle pareti alpinistiche; esse poi, come detto, non comportano l'utilizzo delle tecniche proprie dell'alpinismo né degli strumenti tipici della professione di Guida alpina, quali piccozze, ramponi, chiodi da ghiaccio, ecc.

Del resto, come ulteriore prova che si tratta di due professionalità distinte, depone la circostanza che il percorso formativo per acquisire il titolo di Maestro di Arrampicata sportiva è del tutto diverso da quello necessario ai professionisti contemplati nella legge n. 6/1989 sull'ordinamento delle Guide Alpine.

Inoltre, appare significativa la circostanza che in numerosi altri paesi, come ad esempio la Francia, la Spagna e il Regno Unito, la figura del Maestro d'Arrampicata è già prevista e disciplinata da molti anni - in alcuni casi, da decenni - in modo completamente distinto e autonomo dalla figura della Guida Alpina, tenuto conto, in particolare, che la prima segue *iter* formativi del tutto differenti in ragione delle peculiarità delle competenze e del contesto professionale ad essa relativi.

L'unico paese in cui vi è stata una sovrapposizione tra la disciplina delle due figure, in verità, è la Svizzera, ma, proprio a causa dei problemi derivanti da tale sovrapposizione, a partire dal 2019, come anticipato in precedenza, anche in tale ordinamento le due professioni sono divenute del tutto autonome (vedi il link, sopra richiamato, della *Association Suisse des Professeurs d'Escalade*: <https://www.rockguides.ch/it/metodo-caruso/>).

In definitiva, come del resto si ricava dal suo stesso nome, può concludersi che la professione della "Guida alpina" ha come oggetto il "guidare/accompagnare" le persone sull'alpe ma non si occupa delle altre attività che si possono svolgere in ambienti differenti dall'alpe stessa.

#### **5. Iscrizione al registro di cui all'art. 2, comma 7, della legge n. 4/2013 ed eventuali ostacoli derivanti dall'autonomia legislativa regionale**

Occorre, infine, chiedersi se la prospettiva di inserimento dell'*Associazione italiana maestri di arrampicata sportiva* nell'elenco di cui all'art. 2, comma 7, della legge n. 4/2013 possa trovare ostacolo nella potestà legislativa riservata alle autonomie regionali.

Tale dubbio potrebbe sorgere in relazione a due circostanze, cui già in precedenza si è fatto cenno: da una parte, infatti, la stessa legge n. 6/1989, sull'ordinamento della professione di Guida alpina, prevede, all'art. 21, che "le regioni possono prevedere la formazione e l'abilitazione di accompagnatori di media montagna"; dall'altra, numerose regioni hanno variamente normato, con proprie leggi, figure professionali che si occupano, con forme e modalità differenziate, in senso lato di escursionismo montano e di escursionismo in ambiente naturale.

Ora, pur ritenendo di dover escludere che i profili professionali suddetti possano sovrapporsi, anche solo parzialmente, con quello di Maestro di Arrampicata, risulta decisiva la considerazione in base alla quale, all'indomani della riforma costituzionale intervenuta con legge cost. n. 3/2001, spetta in via esclusiva allo Stato la potestà di individuare le figure professionali, con i relativi profili e ordinamenti didattici, nonché di formulare i principi fondamentali della materia, dai quali può svilupparsi soltanto una legislazione regionale di dettaglio.

Come in più occasioni ha precisato la Corte costituzionale, infatti, «la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle “professioni” deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale; e tale principio, al di là della particolare attuazione ad opera dei singoli precetti normativi, si configura quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale, da ciò derivando che non è nei poteri delle Regioni dar vita a nuove figure professionali» (cfr., *ex plurimis*, sentt. nn. 228/2018, 178/2014, 98/2013, 138/2009, 93/2008, 300/2007, 40/2006 e 424/2005).

Il medesimo concetto è stato precisato del resto anche dal legislatore, laddove esso, con il d.lgs. n. 30/2006, recante “Ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni”, ha disposto, all'art. 1, comma 2, che «la potestà legislativa regionale si esercita sulle professioni individuate e definite dalla normativa statale» e, all'art. 2, comma 1, che «le Regioni non possono adottare provvedimenti che ostacolino l'esercizio della professione».

Non vi è dubbio, quindi, che spetta soltanto allo Stato definire i tratti costitutivi peculiari di una particolare attività professionale e le modalità di accesso ad essa e che alle Regioni è conseguentemente precluso istituire nuove professioni, albi professionali o imporre vincoli ulteriori rispetto a quelli statali per l'esercizio delle professioni individuate dallo Stato.

Così come, per quanto qui più interessa, non vi è dubbio che l'eventuale sovrapposizione tra un profilo professionale facente capo ad un'associazione iscritta all'elenco di cui all'art. 2, comma 7, della legge n. 4/2013 e un profilo professionale introdotto con legge regionale prima della riforma del Titolo V della Costituzione, debba risolversi, almeno con riguardo alle regioni a Statuto ordinario, con la prevalenza della disciplina inerente al primo profilo rispetto a quella concernente il secondo.

## 6. Conclusioni

In definitiva, alla luce di quanto esposto, ritengo anzitutto che l'*Associazione italiana maestri di arrampicata sportiva* riunisca professionisti che svolgono un'attività innovativa e destinata ad un grande sviluppo nell'ambito delle attività turistiche implicanti la pratica dell'arrampicata in strutture indoor e in ambiente naturale.



Ritengo, altresì, che le attività esercitate a titolo professionale dai componenti di tale associazione non si sovrappongano neppure in modo parziale con quelle riservate in via esclusiva alla professione di Guida Alpina/Maestro d'Alpinismo ai sensi della legge n. 6/1989.

In particolare, richiamando sinteticamente quanto sopra esposto:

1. la professione di Maestro di Arrampicata sportiva, come risulta dallo Statuto dall'Associazione Italiana Maestri di Arrampicata Sportiva, è completamente distinta da quella della Guida Alpina/Maestro d'Alpinismo, avendo per oggetto l'insegnamento del movimento in arrampicata e non l'accompagnamento in montagna e su terreni alpinistici;

2. l'arrampicata sportiva viene praticata in ambienti diversi (costieri, di valle, peri-urbani, collinari) e, più in generale, ovunque vi siano pareti rocciose adatte allo scopo e appositamente attrezzate, a prescindere dall'altezza ma senza prevedere il raggiungimento di cime o vette o l'attraversamento di terreni alpinistici;

3. nell'arrampicata sportiva non si utilizzano attrezzature esclusive della professione di Guida Alpina/Maestro di Alpinismo (quali piccozze, ramponi, chiodi da ghiaccio) ma solo attrezzature (corde, imbragature, moschettoni) che sono in comune con molte altre attività professionali e ricreative (dai parchi avventura, ai cantieri edilizi, al canyoning, alla vela, ecc.) e per le quali sarebbe del tutto irragionevole affermarne l'esclusività a favore di una sola professione.

Di conseguenza, e in conclusione, sono persuaso che nulla osti all'iscrizione di suddetta Associazione nell'elenco tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dell'art. 2, comma 7, della legge n. 4/2013.

Pisa, 23 marzo 2020

Prof. Francesco Dal Canto

